



Direzione Attività Produttive
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 28-02-2013

Protocollo 0002622/DB1607

Classificazione 009.020.030

AI COMUNI DEL PIEMONTE

ALLE CCIAA

ALL'INPS REGIONALE

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: DGR n. 20-380 del 26 luglio 2010: “Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità contributiva delle imprese del commercio su area pubblica.”
Differimento di termini per l'anno di applicazione 2013.

Con la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2010 n. 20-380 recante: “Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica - Indicazioni per la verifica della regolarità contributiva delle imprese del commercio su area pubblica” è stato introdotto l'obbligo, per tutti coloro che esercitano l'attività di commercio su area pubblica, di provare la regolarità della loro posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all'anno fiscale precedente, che allo stato attuale risulta essere il 2011; verificata la regolarità dell'impresa, i comuni rilasciano annualmente, apposito documento denominato “VARA” (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche).

Per effetto della citata deliberazione e delle successive deliberazioni 23 dicembre 2010 n. 12-1269 “D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010: legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica. Proroga termini”, 28 febbraio 2011 n. 39- 610 oggetto “Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, Art. 11 e s.m.i. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica. Modifica del capo II. Esito della verifica di regolarità”, 9 maggio 2011 n. 13-1999 recante “D.G.R.

Referente:

Grazia Aimone

Via Meucci, 1

10121 - Torino

Tel. 011/432.3512

011/432.1498

Fax 011/432.3076

n. 20-380 del 26 luglio 2010: Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, Art. 11 e s.m.i. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica. Integrazioni”, che hanno disposto meccanismi di proroga e modalità speciali di rateizzazione per la fase di prima applicazione, i termini di scadenza previsti, rispettivamente, per gli adempimenti a carico degli operatori e per il riscontro comunale, sono fissati al 28 febbraio ed al 30 aprile di ogni anno.

Con deliberazione n. 21 – 3531 del 19 marzo 2012 la Giunta regionale disponeva, con esclusivo riferimento all’anno 2012, il differimento dei termini predetti rispettivamente al 30 aprile ed al 31 luglio, per consentire alle pubbliche amministrazioni interessate di svolgere le attività di verifica e controllo dei dati secondo le nuove disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, come da ultimo modificato dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), che con il combinato disposto delle disposizioni di cui agli articoli 40, 43 e 44 bis del novellato DPR 445/2000 evidenzia il chiaro intento del legislatore affinché le Amministrazioni Pubbliche procedano direttamente a verifiche e controlli, liberando cittadini ed imprese da oneri di attraversamento burocratico.

Al fine di favorire tale percorso di semplificazione, con deliberazione n. 19-3691 del 16 aprile 2012 veniva approvato il progetto interistituzionale per la semplificazione delle procedure di verifica della regolarità contributiva degli operatori del commercio su area pubblica denominato “VARAPIEMONTE REGINPS”.

Alla deliberazione era seguita la sottoscrizione di un protocollo di intesa con l’INPS regionale nel quale sono stati definiti i contenuti operativi del percorso semplificato di verifica, sono stati individuati gli adempimenti a carico degli enti firmatari, le tempistiche di realizzazione, nonché le modalità di utilizzo della procedura semplificata da parte dei comuni interessati.

Il progetto ha consentito, attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica, un flusso unificato di dati fra le amministrazioni precedenti e l’INPS, rendendo possibile la verifica generalizzata mediante procedure concordate, con la restituzione dell’informazione di regolarità (o irregolarità) in tempi certi ed evitando duplicazioni di richieste.

Tale applicativo ha costituito un elemento di evoluzione del processo di dematerializzazione e semplificazione dell’azione amministrativa.

Stante l’impossibilità per l’anno in corso di riproporre l’applicativo VERICO in considerazione della mancanza di fondi regionali da destinare a tale specifica attività e considerata pertanto la situazione di incertezza nella quale si sono venuti a trovare sia le amministrazioni comunali sia gli stessi operatori, la Giunta regionale, con deliberazione n. 25-5365 del 21 febbraio 2013, ha disposto, con esclusivo riferimento all’anno 2013, un differimento dei termini fissati dalla deliberazione regionale 26 luglio 2010, n. 20-380 sia per la consegna da parte degli operatori commerciali della documentazione necessaria alla dimostrazione della regolarità contributiva, sia per la verifica da parte dei comuni della regolarità contributiva degli operatori.

Pertanto, con esclusivo riferimento all'anno in corso la data di scadenza prevista per gli operatori è differita dal 28 febbraio 2013 al 30 aprile 2013, mentre quella per i comuni è differita dal 30 aprile 2013 al 30 giugno 2013.

Tale differimento si rende necessario per l'individuazione di percorsi di semplificazione alternativi ed agevoli sia per le amministrazioni sia per gli operatori.

Considerato pertanto tale differimento dei termini si precisa che il VARA rilasciato nell'anno 2012 è valido fino al 30 giugno 2013 o comunque fino al rilascio del nuovo VARA, che deve avvenire entro il 30 giugno 2013, come disposto dalla deliberazione regionale.

Per l'anno in corso la verifica della regolarità contributiva riguarda l'anno 2011.

Si rammenta, in ottica di semplificazione, che il VARA può essere rilasciato da un solo comune, salvo diverse esigenze dell'operatore in relazione della sua struttura aziendale. La validità del VARA rilasciato da un comune del Piemonte deve pertanto essere riconosciuta da tutti i comuni della Regione.

Si evidenzia inoltre che, in seguito ad alcune segnalazioni pervenute sia da parte delle amministrazioni comunali che da parte degli stessi operatori, sussistono alcune criticità per alcuni operatori, in particolare per coloro che hanno iniziato l'attività da più di un anno rispetto alla data del 28 febbraio 2013, ma che non hanno lavorato neanche un giorno nel 2011.


La deliberazione regionale prevede, anche nei loro confronti, l'obbligo di provare la regolarità della loro posizioni ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all'anno fiscale precedente.

Si ritiene opportuno che a tali operatori sia rilasciato il VARA (2013 relativo all'anno 2011) con le seguenti modalità:

- **acquisizione diretta della visura camerale da parte del Comune**, dalla quale si evince che l'operatore ha iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2012 e prima del 28 febbraio 2012;
- in alternativa **autocertificazione dei dati camerali da parte dell'operatore**, previo controllo successivo del Comune;
- **copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell'azienda.**

Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore
Arch. Patrizia Vernoni



Visto:
il Direttore regionale
dott. Giuseppe Benedetto

